

Comunicato della Federazione Nazionale

il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, all'art. 4 "Proroghe di termini in materia di salute", comma 5, recita:

"5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti «quadriennio 2020-2023»

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00212/sg>

L'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recitava:

"Disposizioni in materia di formazione continua in medicina.

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19".

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1a6c2ff9-1bd2-40fb-9990-66f48bd83def&tabl>

L'anno 2023 sarà, pertanto, verosimilmente trattato come appendice del triennio 2020-2022.

Il termine quadriennio, però, determina modifiche sostanziali all'impianto del progetto ECM.

Tenuto conto che la decisione del Legislatore, su proposta del Ministro della salute, è stata assunta senza il confronto e il contributo della Commissione nazionale per la formazione continua, è probabile che in fase di conversione tale termine sia modificato o meglio spiegato.